



Allegato 1 al Contratto prot. n.

Condizioni contrattuali EUR S.p.A.

Art. 1

Modalità di pagamento e fatturazione

L'importo contrattuale verrà corrisposto solo dopo l'accertamento della/e prestazione/i richieste dal Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, attestata tramite il codice BAM e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente. La/e fattura/e, dovranno essere emesse secondo la tempistica prevista nel Capitolato speciale di Appalto, e dovranno riportare il **numero di BAM**, che verrà rilasciato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal Direttore dell'Esecuzione, oltre al **codice CIG** inserito nel contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 *ter* del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “*split payment*” e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o *split payment*, in assenza della quale verranno respinte.

Sono escluse dall'applicazione del c.d. *split payment* le diverse discipline in materia di I.V.A. previste dalla normativa.

La/e fattura/e così predisposte dovranno essere recapitate al seguente indirizzo pec: **amministrazione.eurspa@pec.it**.

In attuazione di quanto prescritto dall'art.2 della legge n.136/2010, le Parti convengono che il pagamento della fattura/e avverrà su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario.

Ciascuna fattura verrà pagata a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente.

La Contraente si assume espressamente l'obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Il corrispettivo indicato nel contratto dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

Art. 2

Clausole risolutive espresse

EUR S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già

eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'affidatario;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle clausole del Patto di Integrità;
- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
- l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. n.50/2016 per eventi sopravvenuti;
- violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.

Ai sensi dell'art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Art. 3

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato dopo la sottoscrizione del Contratto.

Art. 4

Obblighi ed oneri a carico della Contraente

La Contraente è tenuta in via generale all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel Contratto sottoscritto, nel presente Allegato contrattuale (Allegato 1), nel Capitolato Speciale, nei documenti previsti in gara e nell'offerta della Contraente.

La Contraente è altresì tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un suo incaricato. La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati alla Società o a terzi a causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta.

La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;

- di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
- della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

La Contraente è tenuta inoltre a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art.5

Recesso

Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso. In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata a presentare alla Società.

La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del contratto e del presente Allegato (Allegato 1).

Art.6

Risoluzione

La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e costituzione in mora della controparte, a mezzo lettera raccomandata per o altro modo equivalente e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.

Art. 7

Garanzia Fideiussoria

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente dovrà consegnare alla Società prima della sottoscrizione del contratto e del presente Allegato (Allegato 1) una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in conformità a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016. La cauzione deve prevedere espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all'art.1957 c.c....

Art. 8

Polizza Assicurativa

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, la Contraente dovrà consegnare alla Società, al momento della sottoscrizione del contratto e del presente Allegato (Allegato 1), una copia della polizza assicurativa per rischi professionali o RCT, con massimale pari a € 2.000.000,00. La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell'incarico. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'art.1353 c.c.. La suddetta polizza dovrà inoltre contenere la clausola che *EUR, ai fini del risarcimento del danno, è definito terzo.*

Art. 9

Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti.

Per l'applicazione delle penali, la Società potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza *ex art.1455 c.c.* e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 10

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la

Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul *web* istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.

Art.11

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del contratto e del presente Allegato (Allegato 1) sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente Allegato (Allegato 1), sottoscritto da entrambe le Parti, si intende parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

EUR S.p.A.

Per accettazione

La Contraente
